



Documento

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

**REGOLAMENTO INTERNO
FONDO ECONOMALE
(approvato nella seduta del C.d.A. del 30/03/2016)**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce le applicazioni e le modalità di utilizzo del “fondo cassa”, di seguito indicato “fondo economale”, di Ravenna Farmacie S.r.rl. C.F. P.IVA 01323720399 con sede in via Fiume Abbandonato, n. 122, società sottoposta a direzione, controllo e coordinamento di Ravenna Holding S.p.A.

Art. 2 Costituzione del fondo economale

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 della L. 13 agosto 1010, n. 136 così come modificato dall’art. 7 della L. 17 dicembre 2010 n. 217, l’importo dovrà essere accreditato su un conto corrente bancario ad uso promiscuo.
2. L’ammontare della dotazione iniziale annuale del fondo economale è determinato in € 10.000,00, integrabile come previsto al successivo art. 4. Tale importo rimane in vigore fino ad eventuale decisione contraria del Cda.
3. Si nomina come Responsabile del fondo il Direttore generale.

Art. 3 Utilizzo del fondo

1. Il fondo economale è utilizzabile per pagamenti relativi a:
 - a. minute spese d’ufficio;
 - b. spese per piccole riparazioni e manutenzioni di apparecchiature, mobili e di locali;
 - c. spese postali e valori bollati;
 - d. spese per il funzionamento degli automezzi;
 - e. spese per l’acquisto di software, testi, pubblicazioni periodiche e simili;
 - f. anticipazioni al personale in missione;
 - g. spese minute per acquisti e prestazioni di servizi che si rendano opportune, convenienti e necessarie per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dei servizi gestiti da Ravenna Farmacie S.r.l.
2. Per le spese di cui alla precedente lettera g), si intendono le forniture e le prestazioni necessarie ad assicurare con immediatezza il regolare espletamento dei servizi e delle

funzioni di Ravenna Farmacie S.r.l., che per la loro particolare natura non possono essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie. Data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette pertanto un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo.

Art. 4 Reintegro del fondo

1. Durante l'esercizio finanziario, il fondo economale è reintegrabile previa presentazione del rendiconto mensile al Presidente delle somme già spese.
2. Il reintegro, che potrà essere totale o parziale, avviene esclusivamente mediante accredito nel conto corrente bancario di cui al precedente art. 2.
3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro è costituita dal rendiconto delle spese sostenute e documentate mediante regolari fatture, note spese o qualsiasi documento in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni delle ditte fornitrici e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
4. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa.

Art. 5 Autonomia di spesa del Responsabile del fondo

1. Le spese di cui al precedente articolo 3 sono vincolate al rispetto dei seguenti limiti e modalità:
 - a) ciascuna fornitura o prestazione deve riferirsi a spese che, singolarmente considerate, devono esaurire il fine per il quale vengono effettuate nel limite di € 2.000,00 (duemila//00) (I.V.A. compresa, se dovuta), escluso spese postali e valori bollati. Oltre il limite definito, si provvede alle spese su autorizzazione del Presidente e comunque per importi non superiori ad € 3.000,00 (tremila//00) giornalieri (Iva compresa se dovuta).
 - b) il Responsabile del Fondo, sulla base degli elenchi/albi aziendali disponibili per le relative categorie o, in caso di qualsiasi in disponibilità degli stessi e comunque in ogni caso ritenuto utile e/o opportuno, sulla base di verifiche di mercato, provvede ad individuare le imprese idonee con le quali procede alla trattativa privata (procedura negoziata) diretta per l'effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Prima di disporre l'effettuazione della fornitura il Responsabile del Fondo accerta che le richieste avanzate rientrino nella tipologia di cui all'art. 3 primo comma e che sussista la disponibilità di fondi.

Art. 6 Controlli

1. Il servizio relativo alla gestione del Fondo Economale è soggetto a verifiche dell'Organo di revisione per cui il Responsabile del fondo deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.
2. Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal Presidente.

Art. 7 Altre disposizioni

1. E' vietato al Responsabile del fondo ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

Art. 8 Normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge e statutarie vigenti ed in particolare quelle del Regolamento di Ravenna Farmacie S.r.l. per il Conferimento di incarichi e contratti.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che lo istituisce. Eventuali modifiche od integrazioni entreranno del pari in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Natura del presente regolamento

1. Il presente regolamento ha valore di regolamento interno.

